



CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
E CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE D'AREA
oppure
DISCIPLINARE DI INCARICO DI DIRETTORE D'AREA

Con la presente scrittura privata, che viene redatta in duplice originale, tra:

- la Regione del Veneto, rappresentata dal Presidente Dott. Luca Zaia, nato a Conegliano (TV) il 27 marzo 1968, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente della Giunta Regionale con sede in Venezia - Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale: 80007580279;

- e

- il Signor dott..... (C.F.), nato a il, residente in, Via.....n.....;

nel richiamare

- l'art. 11 della Legge Regionale 31/12/2012, n. 54 e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. del/2020 che ha autorizzato la pubblicazione dell'avviso di selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Area;
- la deliberazione della Giunta regionale n.delche ha conferito l'incarico di Direttore dell'Area a valere per l'XI legislatura;
- la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e di assenza di situazioni di conflitto di interessi, rilasciate dal dott. in data ed acquisite al protocollo n.....del.....

si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1

Per il soggetto esterno:

In applicazione di quanto previsto dalla L.R. n. 54/2012, la Regione del Veneto assume alle proprie dipendenze nella qualifica di dirigente con rapporto di lavoro a tempo determinato, con le funzioni di DIRETTORE DELL'AREA, il dott....., che accetta.

Per il personale dirigente di ruolo :

In applicazione di quanto previsto dalla L.R. n. 54/2012, la Regione del Veneto conferisce l'incarico di DIRETTORE DELL'AREA, al dott., già dirigente di ruolo di questa Amministrazione, che accetta.

ARTICOLO 2

La sede di lavoro è Venezia, salvo diversa localizzazione disposta dalla Giunta regionale.



Il dott..... si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore della Regione del Veneto, le funzioni di Direttore dell'Area previste dall'art. 11, comma 2, della L.R. n. 54/2012.

ARTICOLO 3

Il rapporto di lavoro ed il connesso incarico di Direttore dell'Area decorrono dal.....(*oppure se interno*) L'incarico di Direttore dell'Area decorre dal e ha durata, facendo peraltro salve le determinazioni sulla durata dello stesso connesse alla riorganizzazione delle strutture regionali

Resta inteso che si darà corso alla risoluzione unilaterale anticipata da parte dell'Amministrazione regionale per raggiungimento del limite di età ordinamentale del prestatore di lavoro, secondo l'ordinamento generale e le determinazioni dell'Amministrazione medesima in materia.

L'incarico può essere oggetto di revoca o recesso, oltre che per il venir meno dei presupposti a base del conferimento, nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 25 della L.R. 54/2012, nonché nelle altre ipotesi previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva per la revoca degli incarichi dirigenziali.

Il presente contratto può altresì essere risolto dalla Regione, prima del termine previsto, per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile.

Il prestatore di lavoro ha la facoltà di recedere anteriormente al termine previsto dando un preavviso di tre mesi.

Il Presidente della Giunta Regionale può esonerare dall'obbligo di preavviso.

ARTICOLO 4

La retribuzione annua lorda fissa e continuativa è così determinata:

.....
.....

L'attività svolta dal Direttore d'Area è sottoposta a valutazione annuale ai sensi dell'articolo 25 della citata L.R. n. 54/2012, all'esito della quale può essere riconosciuta una eventuale retribuzione di risultato fino a un massimo del 10 per cento lordo della retribuzione annua fissa e continuativa.

Tale trattamento economico è da intendersi omnicomprensivo, in conformità alla disciplina nazionale e regionale che ne disciplina la materia.

Il trattamento economico recepirà automaticamente eventuali adeguamenti conseguenti a disposizioni normative - statali e regionali - e contrattuali - nazionali e decentrate, che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione del contratto.

In caso di missioni e trasferte è dovuto un trattamento commisurato a quello previsto per i dirigenti della Regione.



ARTICOLO 5

Il prestatore di lavoro (qualora non già iscritto in qualità di dipendente di ruolo) viene iscritto per il trattamento di quiescenza, assistenza e previdenza, ai relativi istituti previsti per i dirigenti di ruolo, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

ARTICOLO 6

Le parti convengono che nei casi di cessazione (*per esterni: del rapporto di lavoro e*) dell'incarico per qualsiasi motivo intervenuto (compresi anche la decadenza, la revoca, la risoluzione del contratto – anche se intervenute nelle ipotesi previste dal precedente articolo 3) ovvero in caso di mancato rinnovo, alla scadenza, nulla sia dovuto a titolo di risarcimento e/o indennità di recesso e/o cessazione del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 7

Per quanto riguarda l'orario di lavoro, le ferie e il riposo settimanale, si applica la normativa vigente prevista per i dirigenti regionali a tempo indeterminato.

L'incaricato già dipendente regionale, conserva, con il nuovo incarico, i giorni di ferie maturati e non ancora goduti. (*per interni*)

Il periodo di prova, per i dirigenti esterni assunti a tempo determinato, è stabilito in mesi sei, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del CCNL del 10/04/1996. (*per esterni*)

ARTICOLO 8

Per il soggetto esterno:

Nel caso di interruzione continuativa del servizio per malattia o infortunio non dipendente da causa di servizio, la Regione conserverà al prestatore di lavoro l'incarico e il rapporto di lavoro e il trattamento economico in godimento per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi, durante il quale corrisponderà al medesimo l'intera retribuzione.

Allo scadere dei termini indicati, ove perduri lo stato di malattia o infortunio, la Regione provvederà al riconoscimento del 50% della retribuzione sino ad un massimo di ulteriori sei mesi, decorsi i quali potrà rescindere il rapporto di lavoro.

Nel caso, invece, di malattia o infortunio dipendente da causa di servizio, la Regione conserverà al prestatore di lavoro l'incarico, corrispondendogli l'intera retribuzione, fino ad accertata guarigione, o fino a quando sia stata accertata un'invalidità permanente totale o parziale, che sia tale da non far riprendere le normali attribuzioni.

In ogni caso, il periodo di conservazione dell'incarico e di corresponsione della retribuzione non potrà superare il termine previsto del contratto.



Per il personale dirigente di ruolo :

Nel caso di interruzione continuativa del servizio per malattia o infortunio non dipendente da causa di servizio, la Regione conserverà al prestatore di lavoro l'incarico e il trattamento economico in godimento per il periodo previsto dal CCNL, secondo il regime economico previsto dal contratto medesimo.

Nel caso, invece, di malattia o infortunio dipendente da causa di servizio, la Regione conserverà al prestatore di lavoro l'incarico, corrispondendogli l'intera retribuzione, fino ad accertata guarigione, o fino a quando sia stata accertata un'invalidità permanente totale o parziale, che sia tale da non far riprendere le normali attribuzioni.

In ogni caso, il periodo di conservazione dell'incarico e di corresponsione della retribuzione non potrà superare il termine previsto dal contratto.

ARTICOLO 9

Il dott..... si impegna:

- a rispettare quanto previsto dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e della Regione;
- ad osservare la disciplina di cui al Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato dall'Amministrazione regionale e successivi aggiornamenti;
- al rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (divieto del pantouflage);
- a comunicare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza eventuali situazioni che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica da esercitare.

ARTICOLO 10

Il prestatore di lavoro dichiara sotto la propria responsabilità:

- la veridicità del curriculum vitae allegato al provvedimento di nomina;
- di non avere in essere altri rapporti di lavoro con altre Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati o di essere collocato in aspettativa per assunzione incarico dirigenziale presso altra Amministrazione nell'Ente/dall'Azienda di appartenenza per tutta la durata dell'incarico;
- di non trovarsi, alla data di sottoscrizione del presente contratto, in nessuna delle situazioni di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della legge 190/2012";
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;
- di non trovarsi in condizione, anche potenziale, di conflitto di interessi con l'incarico affidato.
- Il verificarsi di una delle suddette condizioni, ovvero la non veridicità del curriculum vitae presentato, costituiscono giusta causa di recesso ai sensi dell'articolo 3, impregiudicata ogni ulteriore iniziativa a tutela degli interessi dell'Amministrazione.



- In caso di sopravvenuta condanna penale, anche non definitiva, per i reati previsti al capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale, nel corso del presente incarico, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013. Il prestatore si impegna a comunicare senza indugio alla Regione l'apertura di procedimenti penali, qualunque sia l'ipotesi di reato, a proprio carico.

ARTICOLO 11

Lo svolgimento dell'incarico di Direttore d'Area presuppone una prestazione esclusiva a favore della Regione del Veneto.

L'incaricato può essere autorizzato solamente allo svolgimento di incarichi occasionali o temporanei, comunque nei soli casi previsti dall'ordinamento vigente e dalla specifica regolamentazione regionale.

ARTICOLO 12

Al dott. spettano le tutele assicurative previste per i dirigenti regionali a tempo indeterminato. In attuazione della vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con la sottoscrizione del presente contratto il dott..... assume anche l'incarico di dirigente di cui all'art.2, punto 1, lettera d) del D.Lgs. n.81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni) o, qualora conferito con apposito provvedimento regionale, di datore di lavoro di cui all'art.2, punto 1, lettera b) del D.Lgs. n.81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni).

ARTICOLO 13

(solo per esterni) Per i patti non espressamente contemplati nel presente contratto di lavoro a tempo determinato, si rimanda alle norme del Codice Civile e, in via residuale, alla vigente legislazione nazionale, alla legislazione regionale e al C.C.N.L. vigente del personale dirigenziale del comparto "Regioni ed Autonomie Locali".

ARTICOLO 14

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Venezia.

ARTICOLO 15

Il presente contratto è esente da imposta di bollo (D.P.R. 642/1972 Tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. 131/1986 Tabella art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto in Venezia,

PER LA REGIONE DEL VENETO
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Dott. Luca Zaia

IL CONTRAENTE

